

LE NUOVE DEFINIZIONI D'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTO NEL T.U. AMBIENTALE

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

All'art. 268 del Decreto legislativo n.152/2006, T.U. in materia ambientale, sono elencate le definizioni fondamentali applicabili al parte V "Norme in tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera". Fra le nuove definizioni, le più importanti, anche sotto il profilo applicativo, sono certamente quelle d' "**inquinamento atmosferico**" (lett.a) e d' "**impianto**" soggetto alla procedura autorizzatoria (lett.h). Per coglierne appieno gli aspetti di novità è opportuno fare riferimento alle precedenti definizioni, contenute nel D.P.R. n. 203/88 (oggi espressamente abrogato dal T.U. ambientale).

Il decreto n.203/88, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, adottava un concetto di "**inquinamento atmosferico**" riferito ad "*ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e, con caratteristiche tali:*

- da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria;
- da costituire pericolo, ovvero, pregiudizio diretto od indiretto per la salute dell'uomo;
- da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati".

Si trattava, come la giurisprudenza non aveva mancato di rilevare, di una concezione integrata d'inquinamento, ispirata alla protezione della risorsa naturale in sé, nella sua specificità naturale, attraverso la prevenzione, giacché si tendeva ad evitare non solo il danno rilevante, ma anche la semplice "modificazione" od "alterazione" del normale stato fisico naturale, per il pericolo di negativi effetti sull'uomo e sulla natura (Cassazione penale, sez. III, 3 maggio 1995, n. 7692).

Oggi, con un passo indietro rispetto al passato, alla lett.a) dell'art 268 del decreto n.152/2006, l'inquinamento atmosferico è definito come

“ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente”.

Dalla semplice lettura della nozione, si evince che d'ora innanzi sussisterà la fattispecie d'“inquinamento atmosferico” soltanto nel caso d'introduzione nell'aria atmosferica di sostanze inquinanti tale da mettere in pericolo la salute o l'ambiente, ovvero da ledere beni materiali. Viceversa, in precedenza, era sufficiente la mera “presenza” nell'aria di un inquinante idoneo anche soltanto ad alterare le risorse ecologiche, gli ecosistemi o la salubrità ambientale.

La modifica, evidentemente, ha il significato di ridurre il campo di applicazione delle nuove norme, in armonia con quanto previsto in termini generali dall'art. 2, comma primo, del Dlgs 152/2006, che chiarisce come l'obiettivo della nuova disciplina ambientale non sia quello di proteggere l'ambiente in sé, bensì quello di promuovere la “qualità della vita umana” anche attraverso la salvaguardia ambientale .

Venendo all'altra novità in tema di definizioni, l'“**impianto**”, soggetto alla procedura autorizzatoria, è definito alla lett.h) dell'art 268 come *“il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività”*, intendendosi con quest'ultima anche *“la fase di un ciclo produttivo più ampio”*.

La nuova nozione è introdotta al fine di risolvere alcuni contrasti interpretativi sorti nella precedente normativa.

All' art. 2 comma 9 del DPR 203/88, l'impianto era definito come lo *“stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale”*.

La nozione, tutt'altro che chiara, aveva dato adito a forti contrasti : il requisito di pubblica utilità, ad esempio, non permetteva di distinguere gli impianti produttivi, artigianali e di prestazione di servizi per i quali esisteva un procedura semplificata, né, d'altra parte, si capiva se uno stabilimento che era dotato di più impianti doveva ottenere un'autorizzazione unica o per singolo punto di emissione.

La definizione introdotta dal decreto 152/2006 sposa le elaborazioni dottrinali¹ e giurisprudenziali², che consideravano già nella precedente normativa, l'impianto, da sottoporre ad autorizzazione, non *“nel senso di un insediamento produttivo totale, ma anche nel senso parziale...comprendente non solo lo stabilimento, ma anche qualsiasi altro impianto fisso che possa dar luogo ad inquinamento atmosferico, e che si riferisca ad una parte della struttura produttiva esistente.”*

Ossia, in altre parole, la nozione d'impianto, cui vanno riferiti i valori limite di emissione nell'atmosfera da rispettare per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, non definisce, sempre, il singolo punto di uscita dell'atmosfera, ma può essere intesa anche come l'insieme delle linee produttive omogenee per tipologie di ciclo produttivo (materia prima impiegata, trattamento effettuato, prodotto del ciclo produttivo).

E, il valore limite di emissione dovrà, pertanto, riguardare i singoli punti di fuoriuscita dei fumi in atmosfera allorché si tratti di impianti diversi per funzione e ciclo produttivo adottato; dovrà riguardare, invece, la sommatoria dei diversi punti di se si tratti di linee produttive identiche (od omogenee) per ciclo produttivo applicato.³

L'unica nota negativa che si riscontra nella nuova definizione d'impianto è il riferimento ad *“una struttura fissa”*, che, come nella precedente normativa, esclude, dall'applicazione della disciplina autorizzativa, le strutture mobili e temporanee, pur se parte della giurisprudenza⁴ e della dottrina⁵ erano diversamente orientate, non essendoci, peraltro, il riferimento di *“fissità”* della fonte nella normativa comunitaria recepita. (Direttiva 84/360/CEE).

Gilda Zennaro

5 giugno 2006

¹ L.De Pauli, Rivista giuridica Ambiente, 2003, 6, 1031

² Cass.penale sez.Iv 15 giugno 1994, Cass. Penale, sez.III, 15 giugno 1994

³ in senso conforme TAR Campania Napoli sez.I 10 marzo 2005 n.1711.

⁴ Cass.penale sez.II 13 ottobre 1995 n.11334, e Cass.pen. sez.III 21.07.2000 n.1901

⁵ P.dell'Anno, Manuale di diritto ambientale, Padova, 2003, pag. 435 e L.Bertolini, Le emissioni degli impianti industriali, Rivista giuridica dell'Ambiente, 1990, pag 217.